

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2088 del 11/04/2024
Oggetto	Rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso irrigazione orto domestico e giardino COMUNE: San Lazzaro di Savena (BO) Loc. Castel de Britti CORSO D'ACQUA: Torrente Idice sponda Sinistra TITOLARE: Pulizzi Daniele CODICE PRATICA N. BO13A0074/23RN
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2146 del 10/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici APRILE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: Rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso irrigazione orto domestico e giardino

COMUNE: San Lazzaro di Savena (BO) Loc. Castel de Britti

CORSO D'ACQUA: Torrente Idice sponda Sinistra

TITOLARE: Pulizzi Daniele

CODICE PRATICA N. BO13A0074/23RN

LA DIRIGENTE

Richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma

aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 998/2022 che con decorrenza dal 01/01/2023 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli (ex Demanio idrico);

Viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

Viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00 il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista l'istanza assunta al protocollo in data 18/09/2023 con il n. PG/2023/157079, presentata da Pulizzi Daniele, C.F. PLZDNL83A944H, con cui viene richiesto **il rinnovo** della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Idice ad uso irrigazione orto domestico e giardino, con una portata massima di 0,5 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 200 mc, mediante 1 pompa mobile, rilasciata con determinazione n. 18584 del 16/12/2014 (pratica B013A0074/23RN);

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 18584 del 16/12/2014 con la quale è stata assentita a Pulizzi Daniele, C.F. PLZDNL83A944H, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Idice, in Comune di San Lazzaro di Savena (BO) - Loc. Castel de Britti, ad uso irrigazione orto domestico e giardino con scadenza 31/12/2023 (pratica B013A0074);

Considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione ai sensi dell'art. 27 del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo della concessione è per irrigazione orto domestico assimilabile a "uso domestico di derivazioni superficiali", come precisato con DGR n. 609/2002;

- la derivazione **è ubicata** all'interno Sistema regionale delle aree protette e **rientra** nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Considerato che le caratteristiche tecniche del prelievo e gli usi assentiti dalla concessione da rinnovarsi sono rimasti invariati;

Preso atto del nulla osta dell'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale acquisito agli atti in data 21/03/2024, con il protocollo n. PG/2024/54147, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 6/2005, che è espresso in senso favorevole con le seguenti prescrizioni:

- l'attingimento e la posa delle tubazioni mobili dovrà avvenire senza modificare i luoghi e senza danneggiare o alterare gli habitat di interesse comunitario e gli habitat di specie animali di interesse comunitario legate all'ecosistema torrente ivi presenti (si fa riferimento in particolare all'habitat 92A0 "Foreste a galleria di Salix Alba e Populus alba" e 3270 "Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p." e gli habitat dell'ittiofauna così come indicati nel Formulario del Sito IT4050001 e alle relative cartografie di habitat e idoneità); sono pertanto vietati taglio della vegetazione arbustiva o arborea, scavi, riporti o modifiche all'alveo attivo;
- l'utilizzatore è tenuto a registrare il consumo determinato dalla captazione mediante contatore, nel periodo di utilizzo: i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it) entro il 31 dicembre di ogni anno;
- la portata massima e il prelievo massimo annuale dovrà rispettare i limiti indicati nell'atto di concessione;
- la derivazione dovrà essere inserita tra le turnazioni di prelievo già previste dalla Regione Emilia-Romagna rispettando i periodi, gli orari e divieti da questo previsti; l'attività di prelievo è subordinata al mantenimento del Deflusso minimo vitale stabilito dalle autorità competenti;
- l'impianto di derivazione dovrà essere disattivato al termine del periodo in cui si effettua la captazione e durante il periodo in cui viene sospeso il prelievo per garantire il deflusso minimo vitale o per effetto di disposizioni degli Enti competenti;
- i prelievi dovranno essere utilizzati esclusivamente per le attività domestiche di cui alla richiesta.

ed allegato come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

Verificato che i quantitativi richiesti **non sono in eccesso** rispetto alla pianificazione di settore in analogia con quanto previsto nella D.G.R. n. 1415/2016;

Verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015, 2067/2015 e 2293/2021, la derivazione avviene nel corpo idrico fluviale "Torrente Idice -

Sez. Monte di Idice" codice IT080620000000004ER, con stato ecologico sufficiente ed in condizione di stress idrico assente;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto lieve e pertanto non comporta un rischio ambientale per cui la derivazione è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto delle prescrizioni allegate;

Preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna del parere di competenza richiesto ai sensi del R.D. 523/1904 in data 23/11/2023 con il protocollo n. PG/2023/198814, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole al rilascio della concessione alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare, ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990 applicato nei termini previsti dalla DGR 714/2022;

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda può essere accolta nel rispetto delle prescrizioni allegate nel presente atto;

Verificato che il concessionario è in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione fino al 31/12/2023;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo pari ad **€ 90,00**;
- dei canoni di concessione per gli anni dal **2024** al **2028**, corrispondenti all'intera durata della concessione dalla data del rilascio, per un importo complessivo pari ad **€ 48,10**;
- dell'adeguamento del deposito cauzionale, per un importo di **€ 198,35**;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 08/04/2024 (assunta agli atti al prot. n. PG/2024/66184 del 10/08/2024);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

- 1) **di rilasciare** a Pulizzi Daniele, C.F. PLZDNL83A944H, **il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica** superficiale dal Torrente Idice, in Comune di San Lazzaro di Savena (BO) - Loc. Castel de Britti, mediante 1 elettropompa mobile in sinistra idraulica, sui terreni identificati catastalmente al Foglio 45, antistante mappale 212 ad uso irrigazione orto domestico e giardino, rilasciata con determinazione n. 18584 del 16/12/2014, alle seguenti condizioni:
 - a) **il prelievo è stabilito** con portata massima di 0,5 l/s e volume annuo di 200 mc;
 - b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2028**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;
 - d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;
 - e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
 - f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa

essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

- 2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;
- 3) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a "uso domestico di derivazioni superficiali", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato** in € 9,62 per **l'anno 2024**, e in € 38,48 per tutti i successivi 4 anni di validità della concessione, per un importo totale di **€ 48,10** che deve essere corrisposto in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
- 4) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;
- 5) di stabilire che la **cauzione** quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in € **250,00**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 51,65 (in riferimento al procedimento B013A0074), in ragione degli aggiornamenti stabiliti dalla sopra citata L.R., per un importo aggiuntivo di € **198,65**, ed è stata **versata anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
- 6) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 8) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

9) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

10) di inviare copia del presente provvedimento alle seguenti amministrazioni:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile;
- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale;

per gli aspetti di competenza;

11) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibin;

12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, rilasciata a Pulizzi Daniele, C.F. PLZDNL83A944H.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

- A) il prelievo avviene nei punti aventi le coordinate geografiche UTM RER X: 693.232, Y: 920.820, in area demaniale, individuata nel Foglio 45, antistante il mappale 212 del NCT del Comune di San Lazzaro di Savena (BO) - Loc. Castel de Britti, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza della sponda sinistra del corpo idrico fluviale "Torrente Idice - Sez. Monte di Idice" codice IT080620000000004ER, ai sensi della D.G.R. n. 2293/2021;
- B) l'opera di presa è costituita da una elettropompa mobile della potenza non superiore a 1,1 kW, con un tubo di pescaggio del diametro di 40 mm, regolata alla portata massima di esercizio di 0,5 l/s;
- C) il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima complessiva di **0,5 l/s**, per complessivi **200 mc/anno**;
- D) la derivazione può essere esercitata nel periodo **dal 01 Aprile al 31 Ottobre di ogni anno**, con rimozione dell'opera di presa durante i rimanenti mesi;
- E) la risorsa è utilizzata per l'irrigazione di un orto domestico della superficie complessiva di mq 100 e di un giardino della superficie complessiva di mq 2.500 e frutteto di mq 900;
- F) attraverso un impianto di irrigazione in parte a pioggia ed in parte a goccia;
- G) il prelievo è assimilabile all'uso domestico di derivazioni superficiali, calcolato ai sensi della D.G.R. n. 609/2002;
- H) Il monitoraggio dei prelievi effettuati avviene tramite dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi

comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV)** estivo (maggio-settembre) di 0,18 m³/s e invernale (ottobre-aprile) di 0,25 m³/s al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo;

Deve essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato nel periodo **dal 01 Aprile al 31 Ottobre di ogni anno**, con rimozione dell'opera di presa durante i rimanenti mesi ;

Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni dell'Autorità Idraulica, gli eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita (come ad esempio: deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero);

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.).

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla **turnazione del prelievo**, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate;

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo**.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della D.G.R. n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2028.**

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2028**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego,

descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001.



Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale

ATTO

n° 59

del 20/03/2024

OGGETTO: NULLA-OSTA E SCREENING PER "RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA" DAL TORRENTE IDICE ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DEI GESSI BOLOGNESI E CALANCI DELL'ABBADESSA E OMONIMO SITO NATURA 2000. PROCEDIMENTO BO13A0074/23RN

L'AREA AMBIENTE\RESPONSABILE

Bianco David

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE E BIODIVERSITA'

Preso atto della richiesta di nulla-osta e valutazione d'incidenza pervenuta all'Ente di gestione dei Parchi e della Biodiversità Emilia Orientale da parte di Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (prot. 708 del 22/02/2024) con allegata l'istanza presentata dal sig. Daniele Pulizzi, per "rinnovo concessione di derivazione di acqua pubblica" da sponda sinistra del torrente Idice nel Comune di San Lazzaro di Savena, antistante il Foglio 45 Mappale 212;

Considerato che il Sig. Daniele Pulizzi intende prelevare dalla riva sinistra del torrente Idice, antistante l'area sita catastalmente al Foglio 45, mappale 212 del Comune di San Lazzaro di Savena, un quantitativo massimo di 200 metri cubi annui ai fini di irrigare un orto, le siepi di confine, il prato ed un frutteto di proprietà per un totale di 1000 mq;

Dato atto che la domanda precisa che l'irrigazione avverrà mediante tecnica mista, goccia a goccia ed a pioggia, il prelievo verrà eseguito mediante l'utilizzo di una elettropompa mobile autoadescante di potenza HP 1,5 e 1,1 KW per l'irrigazione di parte della superficie catastalmente individuata al foglio 45 mappali 184, 208, 212 del Comune di San Lazzaro di Savena;

Considerato in particolare che l'area di intervento del presente nulla-osta ricade all'interno della Zona Cf del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa e dell'omonimo Sito Natura 2000 IT 4050001 "Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa " coinvolgendo habitat di interesse comunitario "92A0 Foreste a gallerie di Salix alba e Populus alba" e "3270 Chenopodietum rubri dei fiumi submontani"

Dato atto che, in linea generale, tutti i prelievi e gli scarichi devono essere valutati preventivamente per evitare e minimizzare i possibili effetti negativi nei confronti degli ambienti fluviali e delle specie animali e vegetali a questi associati;

Richiamate:

- la Legge regionale 7/2004 e la Legge Regionale 4/2021 (in particolare gli artt. 25, 26, 27 e 28) per quanto riguarda le competenze nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5, commi da 1 a 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

- la Delibera di Giunta regionale n. 742 del 23 maggio 2016 "Approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione e/o dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna";

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure generali di conservazione, delle Misure specifiche di conservazione e dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle Delibere n. 1191/07 n. 667/09;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 16/07/2018 "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione e ai piani di gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 (ALLEGATI A, B E C);

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1174 del 10/07/2023 "Direttiva regionale sulla Valutazione d'incidenza ambientale (VINCA)";

Visto il modulo di attivazione istanza di Valutazione d'incidenza per il provvedimento di screening e il Format proponente;

Visti gli artt. 14 e 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale del Parco vigente approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 103 del 05/12/2005 in merito alla tutela delle acque e degli ambienti fluviali e il Regolamento del Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, approvato con Delibera di Giunta Regionale il 27 dicembre 2021 e pubblicato sul BURET n 383 del 31 dicembre 2021;

Richiamato il Regolamento Regionale 41/2001 che disciplina il procedimento di concessione di acqua pubblica ed in particolare l'art. 12 che prevede tra i pareri obbligatori quello dell'ente di gestione dell'area protetta;

Dato atto che è necessario prescrivere particolari modalità operative al fine di minimizzare il possibile impatto nei confronti della risorsa acqua nel suo complesso pertanto considerato quanto esposto in premessa, la richiesta di rinnovo della concessione potrà essere autorizzata, purché vengano rispettate prescrizioni indicate di seguito;

Viste inoltre la Legge 394/91 e successive modificazioni e integrazioni, la Legge Regionale 6/2005, la Legge Regionale n. 23 del 24/12/2011;

DETERMINA

1. **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 6bis del Piano territoriale del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, **il nulla-osta** per l'emissione da parte di ARPAE di rinnovo concessione di derivazione di acqua pubblica dal Torrente Idice all'interno del Parco regionale dei Gessi bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa e omonimo Sito Natura 2000 Procedimento BO13A0074/23RN intestato al Sig. Daniele Pulizzi, acquisita al prot. n. 708 del 22/02/2024;
2. di ritenere la richiesta in argomento conforme a quanto previsto dal Piano Territoriale del Parco, in particolare dalle Norme di attuazione previsti per la Zona C, per la tutela dei corsi d'acqua, della flora e vegetazione, per la tutela faunistica;
3. **di subordinare il presente provvedimento al rispetto delle seguenti prescrizioni che dovranno comparire nell'atto di concessione:**
 - l'attingimento e la posa delle tubazioni mobili dovrà avvenire senza modificare i luoghi e senza danneggiare o alterare gli habitat di interesse comunitario e gli habitat di specie animali di interesse comunitario legate all'ecosistema torrente ivi presenti (si fa riferimento in particolare all'habitat 92A0 "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*" e 3270 "Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri* p.p e

Bidention p.p.” e agli habitat dell’ittiofauna così come indicati nel Formulario del Sito IT4050001 e alle relative cartografie di habitat e idoneità); sono pertanto vietati taglio della vegetazione arbustiva o arborea, scavi, riporti o modifiche dell’alveo attivo;

- l’utente è tenuto a registrare il consumo determinato dalla captazione mediante contatore, nel periodo di utilizzo: i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it) entro il 31 dicembre di ogni anno;
- la portata massima e il prelievo massimo annuale dovrà rispettare i limiti indicati nell’atto di concessione;
- **la derivazione dovrà essere inserita tra le turnazioni di prelievo già previste dalla Regione Emilia-Romagna rispettando i periodi, gli orari e divieti da questo previsti; l’attività di prelievo è subordinata al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale stabilito dalle autorità competenti;**
- **l’impianto di derivazione dovrà essere disattivato al termine del periodo in cui si effettua la captazione e durante il periodo in cui viene sospeso il prelievo per garantire il Deflusso minimo vitale o per effetto di disposizioni degli Enti competenti;**
- i prelievi dovranno essere utilizzati esclusivamente per le attività domestiche di cui alla richiesta;

4. **di dichiarare positivo l’esito dello screening** dell’intervento; la derivazione di acqua dal Torrente Idice nelle modalità sopra esposte non determina incidenza negativa significativa sul Sito Natura 2000 IT4050001 “Gessi Bolognesi, Calanchi dell’Abbadessa” in quanto conforme agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di cui alla Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 2009/147/ CE previsti dalle “Misure di conservazione specifiche” del Sito;
5. di fare salve eventuali norme più restrittive da parte di altri Enti competenti;
6. di comunicare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

Si ricorda che il presente atto è propedeutico ad eventuali provvedimenti autorizzativi o pareri di competenza di altri Enti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.